

STATUTO SOCIALE

Associazione "Il paese delle meraviglie" con sede a Piatto (Biella)

COSTITUZIONE

Articolo 1

E' costituita un' Associazione di Volontariato denominata "Il paese delle meraviglie" (più avanti chiamata per brevità Associazione), costituita ai sensi della Legge 266/91 e della Legge Regionale n.38 del 29 Agosto 1994.

PRINCIPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2

L'Associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi:

- a) Assenza del fine di lucro.
- b) Valori di laicità, libertà ed uguaglianza della Costituzione Repubblicana.
- c) Apertura a genitori, insegnanti, ed operatori in campo educativo, culturale e ricreativo.
- d) Promozione nella famiglia, nella scuola e nella società del pieno diritto di riconoscimento delle bambine e dei bambini, delle adolescenti e degli adolescenti ad essere considerati persona, a crescere in piena autonomia, salute, dignità e favorendo l'affermazione di una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza.
- e) Democraticità della struttura.
- f) Elettività.
- g) Gratuità delle cariche associative.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea Ordinaria dei Soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

SCOPO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

Gli scopi istituzionali dell'Associazione sono:

- a. Contribuire alla realizzazione di una scuola pubblica, democratica, laica, moderna e qualificata, intesa come luogo privilegiato di crescita umana e di formazione civile e culturale dei bambini e dei ragazzi in rapporto dinamico con il territorio, e a tal fine sollecita l'impegno dei genitori e la collaborazione con tutte le componenti della scuola (insegnanti, personale direttivo, non docenti e studenti).
- b. Promuovere, a favore degli studenti, di qualsiasi grado di scuola, iniziative, attività o corsi che vengono ad integrare, in accordo con le autorità scolastiche e in ottemperanza alla normativa vigente, la normale attività didattica sia a livello educativo, che ricreativo, che culturale, che assistenziale.

- c. Promuovere e favorire iniziative rivolte ai genitori per informarli e formarli sulle attività scolastiche, para-scolastiche, interscolastiche e sulle eventuali innovazioni legislative; promuove altresì iniziative atte a meglio conoscere le problematiche dell'età evolutiva dei figli.
- d. Promuovere e valorizzare il diritto alla salute dei bambini e delle bambine, degli adolescenti e delle adolescenti, intesa come stato di benessere psicofisico e sociale, realizzando iniziative di ricerca, studio e attività di educazione alla salute, favorendo la sensibilizzazione e l'informazione nella famiglia, nella scuola, nelle strutture sociosanitarie, tra gli operatori e le associazioni.
- e. Promuovere iniziative che favoriscono la nascita di una società multiculturale che integri senza omologare o assimilare.
- f. Promuovere ricerche, studi, iniziative ed attività culturali, anche attraverso le forme più appropriate di collaborazione e scambio di esperienze con istituzioni pubbliche e private.
- g. Favorire sempre più ampi momenti di incontro tra i giovani, tra giovani e adulti, tra genitori, insegnanti, studenti ed esperti per approfondire i problemi, elaborare soluzioni, sollecitare l'impegno e gli interventi della società in tutte le sue istanze (di studio, di informazione e di ricerca, sociale e amministrativa).
- h. Iniziative di informazione e sensibilizzazione dei genitori e degli insegnanti, per affermare il riconoscimento del diritto alle pari opportunità per i portatori di handicap e del diritto di sostegno per le loro famiglie.
- i. Impegnarsi in attività di ricerca e di elaborazione relative ai problemi della comunicazione (mass-media, pubblicità, ecc.), delle nuove tecnologie e in particolare dei loro rapporti con l'educazione e con la scuola.
- Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni fornite dai propri Soci.
- Il presente Statuto è impegnativo per tutti i Soci e non può essere modificato se non dall'Assemblea dei medesimi.

SEDE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 4

L'Associazione ha sede a Piatto (Biella)

AMBITO D'AZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 5

L'ambito di azione dell'Associazione è compresa nel territorio di Piatto e Comuni limitrofi, e può essere esteso, per particolari iniziative culturali, alla provincia di Biella, coinvolgendo Enti o Istituzioni Pubbliche ed Organizzazioni o Associazioni che operano già sul Territorio.

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

La durata dell'Associazione è illimitata.

SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 7

Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'Associazione genitori, insegnanti, operatori nei campi educativi, culturali e ricreativi e tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dei fini indicati nell'Articolo 3.

Articolo 8

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Articolo 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ESCLUSIONE DEI SOCI DALL'ASSOCIAZIONE

Articolo 9

La qualifica di Socio si perde per:

- a. Decesso.
- b. Mancato pagamento della quota sociale entro i termini previsti dal presente Statuto.
- c. Dimissioni comunicate in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.
- d. Espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'Associazione e comunque in ogni altro caso in cui il Socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'Associazione.
- e. L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Comitato Direttivo.

Articolo 10

Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

Articolo 11

La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.

DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Articolo 12

I Soci sono obbligati:

- a. Ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

b. A mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione.

c. A versare la quota associativa di cui al precedente Articolo 8.

I Soci hanno diritto:

a. A frequentare i locali dell'Associazione.

b. A partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

c. A partecipare all'Assemblea con diritto di Voto.

d. Ad accedere alle cariche associative.

Articolo 13

L'attività dei Soci non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari, e non possono stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

Ai Soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

L'Associazione potrà compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e locatizio al fine esclusivo del raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'Associazione:

a. L'Assemblea dei Soci.

b. Il Consiglio Direttivo.

c. Il Presidente.

ASSEMBLEA

Articolo 15

L'Assemblea generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Il Consiglio deve convocare l'Assemblea ordinaria dei Soci almeno una volta l'anno.

Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

Articolo 16

L'Assemblea è formata da tutti i Soci ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi, l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Articolo 17

L'Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di quest'ultimi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci con diritto di voto.

Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i tre quarti dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi, la maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti aventi diritto al voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese, salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione di bilancio, ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni Socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun Socio.

Articolo 18

L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione ed in particolare:

- a. Nomina (o sostituzione) degli organi sociali.
- b. Approvazione di rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo.
- c. Approvazione dei programmi dell'attività da svolgere.
- d. Redazione, modifica, revoca di regolamenti interni.
- e. Deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile.

Articolo 19

Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria.

Articolo 20

Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri (1 Consigliere più un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario, un Tesoriere-Cassiere) eletti dall'Assemblea dei Soci.

I componenti del Consiglio durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Articolo 22

Compiti del Consiglio Direttivo.

E' di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci e di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare tra gli altri sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. Eseguire le delibere dell'Assemblea.
- b. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea.
- c. Predisporre il rendiconto annuale.
- d. Predisporre tutti gli elementi dell'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale.
- e. Deliberare circa l'ammissione dei soci.
- f. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci.
- g. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali.
- h. Curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere-Cassiere.

Il Segretario redige il verbale delle adunanze e tiene la corrispondenza, il Tesoriere-Cassiere tiene il registro della contabilità, spicca mandati di pagamento, esige le quote sociali ed ogni altro provento dovuto all'Associazione in nome della quale rilascia quietanza, esegue pagamenti su mandato del Presidente.

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

IL PRESIDENTE

Articolo 23

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

I compiti principali del Presidente sono:

- a. Rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, e mancando anche questi, al Consigliere più anziano.
- b. Convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo.
- c. Deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- d. Deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei Soci o del Consiglio Direttivo o di altro organo dell'associazione.
- e. Rappresentanza in giudizio avanti qualsiasi autorità sia giudiziaria che amministrativa.
- f. Contrarre mutui passivi, acquistare, ipotecare, permutare beni immobili di proprietà sociale, esonerare da ogni responsabilità il Competente.
- g. Conservare i registri Immobiliari, stipulare contratti di locazione di qualsiasi genere e durata, egli dovrà debitamente essere autorizzato dal Consiglio. Nelle responsabilità che assume, nei limiti delle autorizzazioni avute, il Presidente sarà sollevato pro-quota dai consiglieri.

ANNO SOCIALE

Articolo 24

L'anno sociale ha inizio il primo Gennaio ed ha termine il trentuno Dicembre.

QUOTE ASSOCIATIVE

Articolo 25

I Soci versano una quota sociale annua proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'assemblea da pagarsi presso il Tesoriere-Cassiere entro il mese di Febbraio di ogni anno.

I Soci che abbiano cessato, per qualsiasi causa di appartenere all'Associazione, non hanno diritto alla restituzione delle quote associative versate, né alcun diritto sul patrimonio sociale.

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 26

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Contributi dei Soci.
- b. Contributi da privati.
- c. Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti.
- d. Donazioni e lasciti testamentari.
- e. Rimborsi derivanti da convenzioni.
- f. Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo Gennaio e si chiude il trentuno Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo presenta annualmente entro il mese di Aprile all'Assemblea la relazione, nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

Articolo 27

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione ed il capitale durante la vita dell'Associazione.

ATTIVITA' SECONDARIE

Articolo 28

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/05/1995.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 29

Lo scioglimento dell'Associazione non potrà avvenire se non per deliberazione

dell'Assemblea straordinaria dei Soci, con le modalità di cui all'Articolo 15 (per la convocazione) e dell'Articolo 17 (per la validità) del presente Statuto.

GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Articolo 30

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

NORMA FINALE

Articolo 31

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore.

RINVIO

Articolo 32

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di Legge vigenti in materia di volontariato.